

ALLEGATO C

PIANO DI RICOGNIZIONE DEL SOPRANNUMERO E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

(Visto: Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 33 e s.m.i.)

Contesto

Il novellato art. 33 del d.lgs. 165/2001 modificato dall'art. 16 della L. 183/2011 ha previsto, quale passaggio preliminare e inderogabile per effettuare nuove assunzioni, una verifica che attesti la non sussistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale.

Metodologia adottata

La condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale.

L'accertamento della condizione di soprannumero si è basato sulla ricognizione della dotazione organica del personale del comparto come rideterminata nell'allegato B della presente deliberazione. Ne risulta che non sono state rilevate situazioni di soprannumerarietà.

L'accertamento delle condizioni di eccedenza dovuta a ragioni finanziarie ha tenuto conto di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 assume valenza primaria la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica, in definitiva, si risolve nel valore finanziario di *"spesa potenziale massima"*¹.

Con D.G.R. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 "V provvedimento organizzativo 2021" Allegato B "Piano Triennale del Fabbisogno del personale del comparto triennio 2021-2023 la spesa potenziale massima per l'anno 2021 è stata determinata in € 182.221.674,84 (spesa personale 2018 pari ad € 164.088.051,69 + 15% della spesa di personale anno 2018 pari ad € 24.613.207,00).

Dalle verifiche effettuate la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite è inferiore alla spesa potenziale massima di cui al DM 3 settembre 2019 *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni"*.

Effettuata la ricognizione del personale, non emergono situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità.

¹ La metodologia per rivedere la dotazione organica dell'ente è fissata dalle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche (Decreto 8 maggio 2018), che recita *"partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categorie o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'art. 20 comma 3 del D.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito"*.